



# COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

## AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Data	<u>11/08/2012</u>
Protocollo	<u>240</u>
Vs Riferimento	_____

Spett.le  
Dott. Simonato Flavio

Revisore dei Conti

**OGGETTO: Relazione tecnico- finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo TRIENNIO 2011 – 2013. Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001**

### PREMESSA

- L'art. 40 del D. Lvo 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
  - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/09, in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati

per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance...”;

- l'art. 1 comma 562 della legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a mente del quale per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004;
- il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) sottoscritto in data 14.12.2010 per le annualità 2009 e 2010, con il quale le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010 sono state quantificate in complessivi € 37.073,40 di cui € 26.799,97 per le risorse stabili ed € 10.273,43 per le risorse variabili e dato atto che, in quest'ultime, sono incluse le risorse ex art. 15 comma 1 lettera k) CCNL, precisamente:
  - incentivi per la progettazione interna ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 per € 5.000,00;
  - compensi per le attività di rilevazione dell'ISTAT per € 1.000,00;
- l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30.07.2010 n. 122, il quale prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (...) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 la quale, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999, ha chiarito quanto segue: “Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; (...) le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (...). Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna...”;
- la deliberazione n. 550/2011/PAR del 28.10.2011 con la quale la Corte dei Conti, Sez. Regionale per la Lombardia, in merito alla questione dell'assoggettamento o meno dei compensi ISTAT per il 15° Censimento della popolazione al limite imposto dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, premettendo che le Sezioni Riunite non si sono espresse esplicitamente a proposito di tali compensi, ha evidenziato l'obbligatorietà da parte del comune di provvedere alle funzioni statistiche delegate e conseguentemente ha chiarito che le risorse che l'ISTAT trasferisce al comune sono destinate a ristorare l'ente locale per una funzione amministrativa inderogabile; esse quindi hanno una destinazione vincolata, di talché la compatibilità di tali risorse con i vincoli di finanza pubblica è già stata effettuata “a monte” dal legislatore non risultando, pertanto, necessario una ulteriore verifica di congruità a livello locale; la predetta la Sez. Regionale per la Lombardia ha pertanto concluso che “le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse ‘tout court’ dai vincoli di contenimento

della spesa di personale imposti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122”;

- che conseguentemente, il valore del Fondo risorse decentrate anno 2010 che non può essere superato nel triennio 2011-2013 è pari ad € 31.073,40 di cui € 26.799,97 fondo risorse stabili ed € 4.273,43 fondo risorse variabili (totale fondo 2010 € 37.073,40 dedotti i soli importi per incentivi progettazione interna € 5.000,00 e compensi Istat € 1.000,00 precedentemente contenuti nelle “risorse variabili”);
- la determinazione dell'Area Amministrativo-Contabile n. 92 del 15.11.2011 da atto che:
  - è stata data applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, al fine di verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio ed è stato accertato che - a fronte di un incremento della media dei dipendenti in servizio nell'anno 2011 - non è consentito operare alcun incremento al Fondo per le risorse decentrate anno 2011;
  - è stato quindi costituito il fondo per le “risorse decentrate stabili” dell'anno 2011, nell'importo di € 26.799,97, vale a dire nell'importo corrispondente a quello del Fondo 2010;
- la disciplina dettata dall'art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in argomento sono le seguenti:
  - rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006;
  - incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 40%, calcolata come da art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) testo vigente, per l'anno precedente e, tendenzialmente, per quello in corso;
  - applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e Titolo III “Merito e premi” del D.Lgs. 150/2009, alla luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta” (sospesa l'applicazione delle fasce di merito);
- in relazione a quanto sopra:
  - le deliberazioni della Giunta Comunale n. 90 e n. 91 del 18.10.2011 con le quali questa Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009), nello specifico, approvando il “Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, contenente la disciplina sul ciclo di gestione della performance ed il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
  - le deliberazioni della Giunta Comunale n. 45 del 19.04.2011 e n. 83 in data 20.09.2011, con le quali - rispettivamente - sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2011” nonché le attività e degli obiettivi ad integrazione del PEG 2011 che nel loro insieme costituiscono il “Piano della Performance”;
- deliberazione n. 127/2011/PAR depositata il 21.10.2011 con la quale la Corte dei Conti, Sez. Regionale per il Piemonte, quanto all'obbligo di non superare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare complessivo destinato nell'anno 2010 alle risorse per il trattamento accessorio del personale, ha chiarito che “... le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo, ovvero in ragione delle remunerazioni rese ai singoli dipendenti, tenuto conto delle prestazioni effettivamente svolte, purché non si superi l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2010 (...). Pertanto, se nuove voci retributive, ricorrendone i presupposti, possono essere introdotte, l'ammontare complessivo del trattamento

accessorio non potrà incrementarsi rispetto al parametro individuato, e pertanto ciò sarà possibile solo a condizione di riduzioni, di pari importo, di altre voci”;

- con deliberazione n. 111 del 06.12.2011 la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) e ha dato gli indirizzi per l'impiego di alcune voci variabili che vanno a comporre il fondo incentivante per l'anno 2011.

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999 in data 23 dicembre 2011 la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le RSU hanno raggiunto un'intesa relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo per il triennio 2011-2013 ed all'utilizzo del salario accessorio per l'anno 2011.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 15 del CCNL 01.04.1999, art. 32 del CCNL 22.01.2004, art 4 del CCNL 09.05.06 e segg., della Legge 133/08 e del D.L.vo 150109 per l'importo complessivo di € 46.123,38 per l'anno 2011.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Fino alla definizione complessiva del CCDI 2011 rimangono in vigore le norme previste dal CCDI 2010 a cui il Fondo 2011, costituito con determinazione n. 92 del 15.11.2011 si è attenuto.

La Giunta comunale con la deliberazione sopracitata non ha provveduto ad integrare il fondo con le risorse di cui al CCNL 1/4/99 - art. 15 - COMMA 2 ( integrazione del 1,2% del monte salari 1997 esclusa la dirigenza) e al CCNL 1/4/99 - art. 15 - COMMA 5 (attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione esclusi nuovi servizi con incremento dotazioni organiche).

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo 2011 e che vengono finanziate da fondi di bilancio ammontano a € 26.799,97; tale fondo non è superiore al fondo dell'anno 2010, così come previsto dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, ed è così determinato:

	<b>COSTITUZIONE DEL FONDO - RISORSE FISSE</b>	<b>Euro</b>
art. 15 c 1 CCNL 1/4/99	lett. a) risorse ex art. 31 comma 2 CCNL 06/7/1995 - consolidato 1998 Fondo art. 5 DPR 333/90 riferito al 1993 Rivalutazione del 6% 1993 0,4% monte salari 1993	8.214,25
	lett. b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	2.579,70
	lett. c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	0,00
	lett. f) risparmi disciplina ex art.2 comma 3 D.Lgs. 165/2001	0,00
	lett. g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	4.839,72
	lett. h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.	0,00
	lett. i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualifica dirigenziale	0,00
	lett. j) risorse pari allo 0,52 del monte salari anno 1997	1.258,72

	lett.l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni	0,00
art.14 CCNL 1/4/99	comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	48,90
art.15 CCNL 1/4/99	comma 5 - risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica	0,00
art.4 CCNL 5/10/2001	comma 1 - incremento 1,1% del monte salari anno 1999	2.896,79
art.4 CCNL 5/10/2001	comma 2 - recupero RIA ed Assegni ad Personam acquisiti al fondo per personale cessato con decorrenza 01/01/2000	388,10
art.32 CCNL 22/1/2004	comma 1 - incremento risorse art. 31 c. 2 CCNL 2003 dello 0,62% del monte salari anno 2001	1.719,71
	comma 2 - incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001	1.386,86
Art. 4 CCNL 9/5/2006	Comma 1 – incremento dello 0,50% del monte salari anno 2003 se il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti nel consuntivo 2005 risulta non superiore al 39%	1.500,67
Art. 8 CCNL 11/4/2008	Comma 2 - incremento corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, se il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti nel consuntivo 2007 risulta non superiore al 39%	1.966,55
	<b>Totale risorse fisse</b>	<b>26.799,97</b>

che finanzia:

DESTINAZIONE DEL FONDO - RISORSE STABILI E STORICHE		
Indennità di comparto	CCNL 2004 art. 33	7.300,00
Progressioni orizzontali	lett.b)	17.302,50
Indennità di rischio	lett.d)	1.080,00
Indennità di disagio	lett. e)	1.104,00
Indennità per specifiche responsabilità	Let. i)	0
Indennità economo	Let. i)	0
Somme non assegnate		13,47
<b>TOTALE destinazioni vincolate e storiche</b>		<b>26.799,97</b>

COSTITUZIONE DEL FONDO - RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO (soggette alle limitazioni dell'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 – tetto di spesa anno 2010)		
CCNL 1/4/199 art.15, c.1 lett.k	Specifiche disposizioni di Legge - Altre di cui:	
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Integrazione Lettera k – incentivi recupero evasione Ici	3.500,00
CCNL 5/10/01 art.4, comma 4 in modifica art. 15 c. 1 lett. d L. 449/97	Sponsorizzazioni	
	Convenzioni	
	Contributi utenza	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straordinario anno preced.	
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	

CCNL 1/4199 - art. 17 c. 5	Somme non utilizzate fondo anno precedente	773,41
Riduzioni del fondo per la parte variabile		
Altre risorse variabili		
<b>TOTALE risorse variabili</b>		<b>4.273,41</b>

che finanzia:

<b>DESTINAZIONE FONDO - RISORSE VARIABILI (soggette alle limitazioni dell'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 – tetto di spesa anno 2010)</b>		
Produttività e miglioramento servizi individuale	lett. a di cui :	
	progetti incentivanti	
	altri	
Sponsorizzazioni, Convenzioni, Contributi utenza	CCNL 2001 art. 4 c. 4 in modifica all'art. 15 c. 1 lett.d CCNL 99	0
Indennità per specifiche responsabilità - altre responsabilità temporanee	Let. f	
Indennità per specifiche responsabilità	Let. i	760,28
Specifiche disp. Legge: Progettazioni	D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6	
Specifiche disp. Legge: incentivo recupero evasione	lett. g	3.500,00
Specifiche disp. Legge: Compensi Istat	lett. g	
Altre risorse variabili		
Somme non assegnate		13,13
<b>TOTALE destinazioni dell'anno</b>		<b>4.273,41</b>

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO - RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO (non soggette alle limitazioni dell'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 – tetto di spesa anno 2010)</b>		
CCNL. 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Progett.	9.700,00
CCNL 1/4199 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Altre di cui:	
	- Compensi Istat	5.350,00
	- incarichi urbanistica	
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Integrazione Lettera k - Ici	
CCNL 5/10101 art.4, comma 4 in modifica art. 15 c. 1 lett. d L. 449197	Sponsorizzazioni	
	Convenzioni	
	Contributi utenza	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lettm	Risparmi straordinario anno preced.	
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	

CCNL 1/4199 - art. 17 c. 5	Somme non utilizzate fondo anno precedente	
Riduzioni del fondo per la parte variabile		
Altre risorse variabili		
<b>TOTALE risorse variabili</b>		<b>15.050,00</b>

che finanzia:

<b>DESTINAZIONE FONDO - RISORSE VARIABILI (non soggette alle limitazioni dell'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 – tetto di spesa anno 2010)</b>		
Produttività e miglioramento servizi individuale	lett. a di cui :	
	progetti incentivanti	
	altri	
Sponsorizzazioni, Convenzioni, Contributi utenza	CCNL 2001 art. 4 c. 4 in modifica all'art. 15 c. 1 lett.d CCNL 99	0
Indennità per specifiche responsabilità - altre responsabilità temporanee	Lett. f	
Indennità per specifiche responsabilità	Lett. i	
Specifiche disp. Legge: Progettazioni	D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6	9.700,00
Specifiche disp. Legge: Ici	lett. g	
Specifiche disp. Legge: Compensi Istat	lett. g	5.350,00
Altre risorse variabili		
<b>TOTALE destinazioni dell'anno</b>		<b>15.050,00</b>

Rimangono € 26,60 di risorse del fondo non assegnate.

Il fondo complessivo di € 46.123,38 trova finanziamento nel seguente modo:

- progressione economica per € 17.302,50 nei capitoli di bilancio relativi agli stipendi dei singoli uffici opportunamente integrati di tali somme con contestuale riduzione di pari importo del cap. 932 “fondo sviluppo risorse umane e produttività”;
- indennità di comparto per € 7.300,00 nel capitolo n. 932 “fondo sviluppo risorse umane e produttività” gestione competenza 2011;
- indennità di rischio e disagio per € 2.184,00 nel capitolo n. 932 “fondo sviluppo risorse umane e produttività” gestione competenza 2011;
- indennità di responsabilità e maneggio valori economo comunale per € 760,28 nel capitolo 932 e 937 “fondo sviluppo risorse umane e produttività” gestione residui 2011;
- Compensi per incentivo recupero evasione Ici per € 3.500,00 nel cap. 935 (compenso), cap. 220/2 (oneri) e cap. 300 (irap), gestione competenza 2011;
- Compensi responsabile procedimento LL.PP. per € 9.700,00 nel cap. 936 (compenso), 220/2 (oneri) e 300 (irap) gestione competenza anno 2011;
- Compensi Istat per € 5.350,00 nel cap. 266/1 (compenso), cap. 267 (oneri) e cap. 300 (irap) gestione competenza 2011;

- Economie fondo produttività anno 2010 non assegnate per € 13,13 nel capitolo n. 932 gestione residui;
- Economie fondo produttività anno 2011 non assegnate per € 13,47 nel capitolo n. 932 gestione competenza 2011;

## CONCLUSIONI

Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio comunale, si trasmette:

- la preintesa sottoscritta dalle parti
- il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili con la relativa destinazione
- la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Si chiede, se possibile, di comunicare espressamente la risultanza del controllo eseguito. In mancanza, ricordiamo che trascorsi quindici giorni senza che siano pervenuti rilievi, il contratto potrà essere sottoscritto.

Il Responsabile Area Amm./Contabile  
Perrillo Luisa Lorena

